

Numero della proposta

58

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 Febb.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Febb. 1866.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 15 febbraio 1866.

Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, e disposizioni sulle tasse ipotecarie e sulla mallevadoria dei detti conservatori nell'interesse del pubblico.

SIGNORI! — L'attivazione al primo gennaio del corrente anno del nuovo codice civile, fece molto avventurosamente cessare la varietà delle disposizioni che sino a tutto il 1865 furono in vigore nelle diverse provincie del regno in materia di privilegi e di ipoteche.

Unificata anco in questa parte la legislazione civile debbono necessariamente scomparire le difformità dei sistemi amministrativi che han dovuto mantenersi negli ufizi ipotecari, e non hanno altrimenti ragione di esistere la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto reale del 24 agosto 1862, numero 801 e quelle speciali dell'articolo 21 della legge 6 maggio 1862 numero 593. Queste disposizioni, nella determinazione della retribuzione dei conservatori delle ipoteche e nell'accennare agli emolumenti che ne facevano parte, doverono adattarsi alla molteplicità e varietà delle forme e dei modi con cui allora si effettuavano le operazioni degli ufizi ipotecari, ed alle prescrizioni delle leggi anteriori non abolite, anzi espressamente mante-

nute nelle diverse provincie, e dovettero inoltre coordinarsi al differente sistema di retribuzione che era stabilito per taluni di quegli ufizi in forza degli antichi ordinamenti ipotecari in allora non per anco modificati.

Da ciò la necessità di stabilire per legge una tariffa che regoli in modo uniforme, ed in corrispondenza con le disposizioni del Codice, gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, i quali nell'esercizio delle importanti e delicate loro funzioni debbono trovare adeguato compenso alle spese ed alla responsabilità da cui sono gravati.

Il progetto di legge che insieme a quello della tariffa ho l'onore adesso di presentarvi, provvede completamente a questa urgente necessità.

Il principio della retribuzione mista, per mezzo cioè di una partecipazione proporzionale sugli incassi fatti per conto dell'erario, e dell'esazione di speciali emolumenti a carico delle parti; e quello altresì delle spese poste a carico dei conservatori per il servizio dei loro ufizi, per i collaboratori e gli amanuensi, costituiscono la base su cui riposano i due progetti.

Tali principii, stabiliti già dall'amministrazione francese, informavano i sistemi in vigore nella massima parte dellè provincie del regno, tranne quelle di Lombardia, delle Romagne e del Modenese ove i conservatori delle ipoteche erano retribuiti a stipendio fisso, con il carico nel Governo della nomina e del pagamento degli occorrenti collaboratori subalterni.

Non potrebbe esser qui luogo di discutere sulle differenze e sugli effetti dei due sistemi, dacchè la prevalente bontà del primo non ha certamente bisogno di dimostrazione. Basterà all'uopo accennare che il sistema della retribuzione a stipendio fisso oltre a portare ad una spesa assai più grave per l'erario, e ad un accrescimento considerevole del numero degli impiegati governativi che bisognerebbe permanentemente stabilire negli ufizi ipotecari, non assicura in niuna guisa il regolare e spedito andamento degli affari, ma influisce per mille modi a ritardarlo, togliendo al conservatore delle ipoteche, che pure è il solo responsabile dell'esecuzione della legge di fronte alle parti, quella piena ed intiera libertà di azione che deve poter esercitare sui propri subalterni.

Di questa verità ha dovuto pienamente convincersi il Governo per la durata esperienza, tanto che, pur

(58)

mantenendo, per l'assoluta necessità delle cose, il sistema di stipendiare a carico dello Stato i subalterni impiegati nei pochi uffici ipotecari ove in questa parte non avrebbe potuto immediatamente apportarsi innovazione alcuna, stabili con il decreto 24 agosto 1862 che questo sistema dovesse gradatamente rimanere abolito, e provide con particolari disposizioni alla trasformazione che doveva effettuarsi.

Posto ciò come canone assoluto, da cui sarebbe sommamente pericoloso l'allontanarsi, e venendo a trattare particolarmente delle disposizioni di ciascun articolo del progetto, rileverò brevemente che il primo articolo contiene la formula pura e semplice dell'approvazione della tariffa; il secondo una limitazione rispetto alle amministrazioni dello Stato che sarebbe pienamente giustificata da che l'erario nazionale già concorrerebbe in molta parte nella retribuzione dei conservatori delle ipoteche, accordando loro una partecipazione sul prodotto delle tasse ipotecarie; ed il terzo la dichiarazione espressa del sistema che s'intende di adottare quanto alla retribuzione dei conservatori ed alle spese degli uffici ipotecari.

Circa la misura e la graduazione della partecipazione proporzionale sugli incassi, è stata fatta riserva di determinarle con decreto reale. Avrebbe potuto mantenersi quella stabilita con il decreto del 24 agosto 1862, ma non si volle assolutamente precludere al Governo del re la facoltà di arrearvi una qualche modificazione nel concetto, ben s'intende, di una diminuzione, allorchè, dopo riconosciuti, per qualche mese di esercizio, gli effetti in ciascun ufficio della nuova legislazione sulle ipoteche, se ne ravvisasse la convenienza e la opportunità.

La riduzione della tassa per la trascrizione degli atti e contratti da lire tre a lire due (articolo 4°) è motivata da importanti considerazioni, le quali si riferiscono in parte alle innovazioni legislative introdotte, in parte hanno relazione col sistema della tariffa.

Si è infatti dovuto riflettere che la generalizzazione dell'obbligo della trascrizione per gli effetti voluti dal Codice, ed il numero assai maggiore degli atti per i quali è prescritto importerebbero, con l'aggiunta dell'emolumento al conservatore, un aggravio non abbastanza giustificato qualora si fosse mantenuta la intera tassa portata dalla legge del 6 maggio 1862, in

special modo per gli atti di minima importanza che pur debbono ora essere sottoposti a quella formalità.

Si è inoltre considerato che l'amministrazione finanziaria ha grandissimo interesse a facilitare l'adempimento in tutti i casi della trascrizione, e così la registrazione e il deposito degli atti negli uffici ipotecari, dacchè per tal modo viene a rendersi minore e ad allontanarsi il pericolo della sottrazione degli atti alle tasse di bollo e registro, lo che adesso per la libertà rilasciata dal Codice nella forma delle contrattazioni, deve formare oggetto delle nostre più costanti sollecitudini.

Nel sistema finalmente adottato nel progetto di porre, cioè, come lo era in passato, a carico delle parti ed in corrispondenza del servizio richiesto, una porzione della retribuzione dei conservatori, diveniva una necessità di contemperare e conciliare le disposizioni della legge e della tariffa per modo da rendere l'aggravio meno pesante e più equamente distribuito.

Che se non si è creduto di seguire lo stesso sistema rispetto a talune iscrizioni soggette a tassa fissa e relativamente alle annotazioni ipotecarie, vuolsi ritenere primieramente che la tassa fissa sulle iscrizioni e sulle annotazioni è già stabilita in lire *due*, e così nella misura di quella a cui si vorrebbe ridotta la tassa fissa sulle trascrizioni, e in secondo luogo che il nuovo Codice civile ha di molto prolungato il tempo in cui possono avere la loro efficacia le iscrizioni, e di rimbalzo anche le annotazioni che per lo più concernono subingressi e surrogazioni ipotecarie. In questa condizione di cose non può parer gravoso l'aggiungere alla tassa ora imposta per quelle formalità il tenue emolumento proposto in favore dei conservatori.

Le disposizioni dell'articolo 5 riproducono in sostanza circa all'obbligo del pagamento delle tasse le prescrizioni dell'articolo 12 della legge 6 maggio 1862 modificate in relazione all'articolo 2000 del Codice civile ed all'approvazione della tariffa degli emolumenti.

L'articolo 6 estende alle amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge, ed ammettendo così le iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni a debito, allorchè sono fatte a richiesta delle amministrazioni medesime, pone a diligenza dell'ufficio delle ipoteche di promuovere contro i debitori iscritti gli atti necessari per la esazione delle tasse dovute.

Questa disposizione che implica l'abrogazione del

successivo articolo 14 della legge, e che mantenendo in corrispondenza dell'articolo 2 del progetto, la esenzione delle tasse e degli emolumenti, allorchè dovessero sopportarsi dall'erario dello Stato, pone la legge in perfetta armonia con le disposizioni del Codice, e determinando esattamente gli effetti del privilegio, esclude che debba senza veruna ragione recar profitto, siccome ora avveniva, a coloro che non hanno verun titolo di parteciparvi.

Ed invero, se le spese dell'iscrizione deggiono per la ragion comune ricadere a carico del debitore iscritto, perchè le spese medesime, quando è creditrice un'amministrazione dello Stato dovranno essere minorate della tassa ipotecaria?

È stata soltanto mantenuta senza veruna distinzione la esenzione sulle iscrizioni dirette ad assicurare la esazione delle multe e spese di giustizia.

Quelle iscrizioni sono assai numerose e per somme, nella massima parte dei casi, tenuissime. È incerto l'incasso della somma principale dovuta, e recherebbe una complicazione ed un accrescimento considerevole di lavoro negli ufizi ove volesse tenersi conto anco delle spese accessorie della iscrizione, senza che possa in ogni caso sperarsi un compenso equivalente all'opera impiegata per tenere in evidenza per molti anni le minime somme dovute.

L'articolo 7 provvede ad una necessità creata dalle disposizioni del Codice e dalla conseguente abolizione delle leggi speciali fino ad ora vigenti nelle diverse provincie in materia di ipoteche.

Queste leggi disponevano circa la durata della responsabilità incontrata di fronte alle parti dal conservatore che avesse in qualunque modo cessato dallo esercizio delle sue funzioni e la facevano per lo più corrispondere all'intervallo di tempo che secondo i rispettivi sistemi ipotecari era richiesto per la perenzione delle iscrizioni.

Il nuovo Codice non contiene a questo riguardo veruna prescrizione, e stabilisce soltanto all'articolo 2001 che l'iscrizione conserva l'ipoteca per trenta anni dalla sua data.

In questa condizione di cose rimarrebbe incerto, ove non fosse provveduto con apposita dichiarazione legislativa, il termine della durata della responsabilità del conservatore che abbia cessato dall'ufizio, e qualora potesse ritenersi che questo termine debba misurarsi

dalla durata dell'iscrizione, il Governo più non troverebbe chi volesse assumere un ufficio, che importasse una così eccessiva responsabilità e mantenesse il vincolo dei beni soggetti a cauzione per trenta anni dopo la morte o la cessazione del funzionario dall'ufficio.

Limitando a dieci anni la durata di questo vincolo si provvede in ogni evento ed efficacemente alla tutela dei diritti esperibili dai terzi interessati sulla malleatoria dei conservatori. Questo termine era d'altronde quello stabilito anco dalla legge francese, e da alcune delle leggi e dei regolamenti che hanno finora avuto vita nelle provincie del regno.

Gli articoli 8 e 9 che sono gli ultimi del progetto non hanno bisogno di speciali dichiarazioni. Essi dispongono per il mantenimento delle particolari esenzioni da tasse ipotecarie di che tratta il regio decreto del 30 novembre 1865 relativo alle disposizioni transitorie per l'attivazione del Codice civile, e per l'abrogazione degli articoli 14 e 21 della legge 6 maggio 1862 e di altre disposizioni che fossero contrarie al progetto sottoposto al vostro esame.

Quanto alla tariffa, ritenuto il concetto generale ed i principii di cui ho già dato estesamente ragione, reputo affatto superfluo di indicare qui partitamente i motivi di ciascuna speciale disposizione, e della varia misura degli emolumenti attribuiti ai conservatori.

Mi basterà di accertarvi che essa è il risultato di accurati e diligenti studi e della valutazione di fronte alle disposizioni del nuovo Codice, di tutte le tariffe della specie vigenti non solo nelle varie provincie del regno, quanto nell'impero francese.

L'unito prospetto servirà meglio a dimostrarvi la verità di queste mie dichiarazioni.

Scorgerete da esso come ogni studio sia stato posto nel limitare quanto di soverchio poteva ragionevolmente presentarsi nella attribuzione di questi speciali emolumenti, e nel ridurre la retribuzione ad una misura il più possibile discreta, ma che pur fosse corrispondente all'importanza del servizio richiesto, alle gravissime spese che sono poste a carico dei conservatori, ed alla responsabilità che debbono incontrare.

Nella stessa tariffa e specialmente nelle parti di essa, che la esperienza degli antichi sistemi aveva dimostrato più facilmente esposte a dubbiose interpretazioni, sonosi intercalate opportune avvertenze, le quali mentre da una parte serviranno a moderare ogni

correntezza che potesse per avventura usarsi da taluni dei conservatori nel liquidare emolumenti che vanno ad esclusivo loro vantaggio, varranno dall'altra a frenare quelle disparate unioni d'affari fatte evidentemente all'unico scopo di defraudare non solo gli emolumenti che pur sarebbero giustamente dovuti, ma spesse volte anche le tasse ipotecarie e quelle di bollo. (58)

Può frattanto ritenersi che la nuova tariffa servirà a togliere le disuguaglianze di aggravii che la diversità delle leggi e dei regolamenti ha dovuto in questa parte mantenere nelle varie provincie del regno, e farà nello stesso tempo ed ovunque scomparire questi ultimi avanzi degli antichi sistemi.

Ho quindi piena fiducia che voi, o signori, penetrati della importanza e dell'urgenza di provvedere anco su questo proposito alle necessità create dall'unificazione della legislazione civile, vorrete accordare la vostra approvazione al progetto di legge di cui ho avuto l'onore d' intrattenervi.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e le operazioni richieste ai loro uffici a forma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 2.

Nessun emolumento è dovuto per le formalità, le operazioni e le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello stato nell'esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato.

Art. 3.

Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa, e dell'aggio, o partecipazione sulle riscossioni delle tasse erariali che sarà determinato con decreto reale, i conservatori delle ipoteche dovranno provvedere in proprio alla spesa dei collaboratori ed amanuensi, ed a quelle tutte che occorrono per i locali, per i mobili e per il regolare servizio dei loro uffici.

Art. 4.

È ridotta a lire due la tassa fissa di lire tre stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, numero 593 per la trascrizione degli atti e contratti.

Quando un atto o una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, saranno dovute tante tasse fisse di lire *due* quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 5.

L'obbligo di anticipare le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, incombe al richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti medesimi sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, numero 593 sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando, secondo la ragion comune, o in forza di speciali convenzioni, o di sentenze, le relative spese debbano essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Art. 7.

La mallevadoria che i conservatori delle ipoteche sono tenuti di prestare nell'interesse del pubblico, a termini dell'articolo 19 della citata legge, non potrà essere svincolata se non sono trascorsi dieci anni computabili dal giorno in cui il conservatore avrà cessato delle sue funzioni, e con che nell'esercizio delle medesime egli non abbia incontrata responsabilità di sorta.

Le cautele e le forme dello svincolamento saranno determinate con decreto reale.

Art. 8.

La disposizione dell'articolo 40 del reale decreto 30 novembre 1865, numero 2606 sarà estesa anche agli emolumenti che sarebbero dovuti al conservatore per le nuove iscrizioni in esso articolo indicate.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 14 e 21 della citata legge 6 maggio 1862 e ogni altra disposizione tanto di detta legge che di altre anche riguardanti speciali materie, quando sia contraria alla presente ed alla annessa tariffa.

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione di iscrizione, trascrizione e annotazione sul registro generale di ordine L. » 25
2. Per ogni formalità d'iscrizione o rinnovazione che si riferisca a un solo creditore e a un solo debitore, compreso il certificato ai piedi della nota che si restituisce al richiedente » » 75
 Se la iscrizione o rinnovazione comprende più creditori o debitori, e se questi non hanno fra di loro interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuto per ciascuno dei creditori o debitori avente interesse distinto lo stesso emolumento di centesimi 75.
3. Per ciascuna formalità di trascrizione, compreso il certificato sulla nota che si restituisce al richiedente » » 75
 Ove negli atti da trasciversi più persone siano intervenute a costituire la parte attiva o passiva senza che abbiano interesse rispettivamente comune e solidale, sarà dovuto uno speciale emolumento di centesimi 75 per ciascuna delle persone della stessa parte che abbia interesse separato e distinto.
4. Per la formazione della nota per l'iscrizione di ufficio prescritto all'articolo 1985 del Codice civile » 1 »
 Per il doppio della nota, quando sia richiesto, e compreso il certificato della seguita iscrizione, per ciascuna facciata scritta » » 30
5. Per ciascuna annotazione fatta sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni o sul particolare registro delle annotazioni, compreso il certificato » 1 »
 Se l'annotazione riguarda crediti o azioni spettanti a più persone non aventi interesse comune e solidale, e se il credito o l'azione

- viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone che non abbiano parimenti interesse comune e solidale, saranno dovuti tanti speciali emolumenti di lire 1 quante sono le persone della stessa parte che hanno interesse separato e distinto.
6. Per l'esame di carte e titoli prodotti per una annotazione qualunque, i quali per essere incompleti o irregolari non possono dar luogo alle formalità richieste:
- Per ciascuna carta o titolo L. » 25
- Quando fosse presentata od esaminata una sola carta o un solo titolo » » 50
7. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta » » 60
- Per ciascuna delle successive facciate » » 30
8. Per ogni stato generale di tutte le iscrizioni, rinnovazioni, o trascrizioni che concernono una sola persona.
- Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni, o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni » » 50
- E per ciascuna facciata scritta » » 30
9. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinnovazione, o trascrizione concernenti una sola persona » 1 »
- Se il certificato concerne più persone, anche se queste hanno interesse comune e solidale, è dovuto per ciascuna di esse l'emolumento di una lira.
10. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note d'iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta . . . » » 30
11. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni che sia richiesto, oltre quello di cui al n° 5 della presente tariffa . . . » 1 »
12. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . » » 50
- Se inoltre sarà richiesto la ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni, per ciascuna in-

- scrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, senza che si possa tener conto delle relative annotazioni L. » 25
13. Per la ricerca infruttuosa di una persona sulla tavola alfabetica.
Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa » » 50
14. Per l'ispezione isolata di ciascuna iscrizione, rinnovazione, trascrizione o annotazione per ciascuna di esse » » 50
15. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate » » 25

Prospetto degli emolumenti autorizzati con leggi speciali che si riscuotevano nelle varie provincie del regno per proprio conto dai conservatori prima della pubblicazione della legge 6 maggio 1862 e che sono tuttora in vigore nell'impero francese.

Antiche provincie.

	L. C.
1. Per ogni iscrizione di credito qualunque sia il numero dei creditori e debitori compresa la ricevuta	» 75
2. Per l'annotazione della giustificazione posteriore all'insinuazione di un atto compreso il certificato	» 50
3. Per la variazione di domicilio compreso il certificato	» 50
4. Per la cancellatura di un'ipoteca	» 75
5. Per la riduzione	» 75
6. Per la consegna e trascrizione dei titoli di mutazione compreso il certificato	1 50
7 Per la registrazione di un'ordinanza di vendita forzata (oltre cinque centesimi per ogni articolo dei beni da subastarsi compreso il certificato).	» 75
8. Per ogni duplicato del certificato d'iscrizione. »	25
9. Per la copia di cadauna iscrizione	» 50
10. Per il certificato della cancellatura.	» 50
11. Per quello della riduzione.	» 50
12. Per cadaun certificato negativo isolato.	1 »
13. Per la copia di un atto od ordinanza esistente negli archivi delle ipoteche, per cadaun mezzo foglio di due pagine contenente 25 linee e cadauna di queste 18 sillabe	» 50
14 Per la semplice visione dei pesi iscritti sopra un particolare o di altre notizie esistenti in detti archivi per cadaun particolare.	» 50
15. Annotazione in margine delle iscrizioni delle cessioni dei crediti ipotecari	» 75

Regio editto 16 luglio 1822.

Ordinato Camerale 12 luglio 1828.

Toscana.

	Fior. C.	L. C.
1. Per ogni iscrizione qualunque sia il numero degl'iscriventi e di quelli contro dei quali l'iscrizione viene domandata	— 50	» 70
2. Per ogni rinnovazione qualunque sia il numero degli iscriventi che la rinnovano e di quelli a carico dei quali viene rinnovata.	— 50	» 70
3. Per ciascuna dichiarazione tanto di cangiamento di domicilio, quanto di surroga di creditore allorchè l'una e l'altra, sia anche cumulativamente richiesta in forza del medesimo atto.	» 50	» 70
4. Per ogni radiazione, riduzione o restrizione, cada essa sulla quantità del credito iscritto, sopra i beni ipotecati, oppure sopra le persone contro le quali la iscrizione trovasi accesa, e su qualunque parte della iscrizione medesima, qualora sia domandata col medesimo atto . .	» 50	» 70
5. Per i certificati affermativi, per ogni iscrizione compresa nel relativo certificato che non oltrepassi una carta o ruolo.	» 50	» 70
Se eccede per ogni altro ruolo . .	» 40	» 56
6. Per ogni certificato negativo tanto se porti esso una negativa assoluta per mancanza d'inscrizioni, quanto relativa per essere rimaste perente o definitivamente radiate le iscrizioni che già trovansi accese . . .	» 50	» 70
7. Per copia estratta di documenti ed altri atti depositati ed esistenti negli uffizi di conservazione d'ipoteche per ogni carta a tariffa notariale.	» 40	» 56
8. Per il visto a richiesta delle parti, di registri di formalità e di relativi conti accesi al repertorio, per ogni registro o repertorio che vuole esaminarsi	» 20	» 28

Tariffa approvata con notificazione 28 giugno 1836.

9. Se il nome della persona contro la quale vuole verificarsi se esistano iscrizioni, non si trova sulla tavola alfabetica e non sia perciò luogo a visione sui registri e sui repertori si esigerà per ogni tavola alfabetica percorsa.	» 10	» 14
10. Per ogni duplicato d'iscrizione . . .	» 20	» 28
11. Per ogni carta di scritturato nel rilascio di stati ipotecari	» 40	» 56
12. Per ogni trascrizione di vendita coatta.	» 2	52

Tariffa approvata con notificazione 28 giugno 1856.

Province modenesi.

(Non vi sono emolumenti a pro dei conservatori.)

Regolamento 13 gennaio 1852.

Province parmensi.

	L. C.	
1. Per ogni iscrizione al registro depositi.	» 25	
2. Per ogni duplicazione di ricevuta per trascrizione o notificazione	» 25	
3. Per ogni dichiarazione di surroga o di cambiamento di domicilio o di amendue queste circostanze	» 50	
4. Per ogni ruolo o pagina delle copie di atti e processi trascritti e depositati nell'ufficio d'ipoteche	» 80	
5. Per ogni notificazione, qualunque sia il numero dei creditori, notificanti e dei debitori, purchè lo siano in solido	1	»
6. Per ogni copia di notificazione o attestato affermativo o negativo di seguita o non seguita notificazione o trascrizione	1	»
7. Per ogni cancellazione o riduzione di notificazione.	1	»
8. Per l'atto con che a termine dell'articolo 857 del Codice di procedura civile il conservatore ricusa di trascrivere un processo di pignoramento	1	»
9. Per ciascuna trascrizione della nota ossia dell'estratto autentico della sentenza di cui è detto nell'articolo 40 del regolamento 19 luglio 1821.	1	»
10. Per ogni ruolo o pagina degli atti, processi o sentenze a trasciversi	1	50

Decreto 19 luglio 1821 dell'ex-Governo ducale.

Provincie ex pontificie.

Bajoc. L. C.

1. Per l'esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne degli atti note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni	5	» 27
2. Per ogni iscrizione ipotecaria qualunque sia il numero dei creditori se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota ed in virtù di uno stesso titolo	20	1 06
Se la nota comprende più di un solo debitore per ciascuno degli altri.	10	» 53
3. Per ogni iscrizione fatta d'ufficio in seguito delle trascrizioni e per ogni rinnovazione o trasporto decennale	20	1 06
4. Per ogni carta o ruolo degli atti, pignoramenti o sentenze a trasciversi, cioè: Per la prima carta di 25 linee o ciascuna di 15 sillabe	15	» 80
Per le altre carte di seguito	10	» 53
5. Per ogni denuncia, rinnovazione o conferma di vincoli di fedecommesso	40	2 12
6. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione di subingresse o di trasferimento parziale o totale e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari.	20	1 06
7. Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizione ipotecaria o di trascrizione dei pignoramenti e delle sentenze di vendita giudiziale	20	1 06
8. Per ogni cancellamento totale o parziale delle denunce dei vincoli di fedecommesso	40	2 12
9. Per ogni certificato d'iscrizione o di trascrizione affermativo o negativo, per ciascun debitore	20	1 06
10. Per ogni stato o certificato generale di iscrizioni o trascrizioni cioè: Per la prima iscrizione o trascrizione	20	1 06
Per ciascuna delle altre	10	» 53

Capo 2, § 75 dell'editto 17 dicembre 1834 dell'ex-Governo pontificio.

11. Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizione o trascrizione, e di qualunque annotazione fatta sui registri	20	1	06
12. Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denunce de' vincoli di fedecommesso.	30	1	59
13. Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie.	5	»	27
14. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti quando vengono richieste dalle parti:			
Per la prima carta di due pagine, ciascuna di 25 linee e 15 sillabe.	15	»	80
Per ciascuna delle altre carte.	10	»	53

Capo 2, § 75 dell'editto 17 dicembre 1834 dell'ex-Governo pontificio.

Province napolitane e siciliane.

Duc. Gr. L. C.

1. Per ogni ricognizione di deposito di atti o notamenti, qualunque sia il numero degli atti depositati	» 05	»	21 1/2
2. Per le iscrizioni di ogni diritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero dei creditori, purchè solidari quando la formalità è richiesta dallo stesso notamento	» 20	»	85
3. Per ogni iscrizione fatta di ufficio dal conservatore a termini dell'articolo 1994 delle leggi civili in virtù di un atto traslativo di proprietà di beni immobili sottomesso alla trascrizione	» 20	»	85
4. Per ogni dichiarazione sia di cambiamento di domicilio, sia di surroga, sia dell'uno e dell'altro oggetto in forza di uno stesso atto	» 10	»	42 1/2

Legge del 21 giugno 1819.

5. Per ogni radiazione o riduzione d'iscrizione, ed anche per radiazione fatta di ufizio in virtù delle disposizioni sulla procedura ne' giudizi civili	» 20	» 85
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esisterne alcuna	» 20	» 85
7. Per la trascrizione degli atti di movimento di proprietà di beni immobili e di processi verbali di pignoramento per ogni pagina di due facciate ed ogni facciata di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea. (<i>Il numero delle pagine, delle linee e delle sillabe sarà contato sulle carte che le parti richiedenti presenteranno al conservatore.</i>)	» 20	» 85
8. Per ogni certificato di non trascrizione di atto di passaggio	» 20	» 85
9. Per copia collazionata degli atti depositati o trascritti nelle conservazioni delle ipoteche, per ogni pagina di due facciate, ognuna di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea	» 15	» 63 1/2
10. Per ogni duplicato di quietanza	» 5	» 21 1/2
11. Per gli atti che provano il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di pignoramento o esecuzione precedente d'immobili	» 20	» 85
12. Per radiazione di un atto di pignoramento o di esecuzione di immobili	» 20	» 85
13. Per la trascrizione degli atti di denuncia dei pignoramenti ai debitori	» 20	» 85
14. Per la trascrizione della notifica dei pignoramenti a creditori	» 20	» 85
15. Per la redazione delle note ipotecarie quando lo richiedano le parti	» 30	1 27

Legge del 21 giugno 1819.

Decreto 7 agosto 1829.

Istruzione generale n° 56 e circolare n° 1051.

Duc. Gr. L. C.

16. Per la redazione dei ruoli in collettiva	» 15	» 63 1/2	Rescritto 26 ottobre 1330, circolare n° 1081.
17. Per la lettura (<i>visione</i>) dei titoli depositati presso gli uffici delle ipoteche :			
Se depositati nell'anno in corso	» 10	» 42 1/2	Regolamento del 27 dicembre 1816 articolo 28.
Se negli anni precedenti	» 20	» 85	

Province lucchesi.

L. C.

1. Per la registrazione e la ricognizione dei depositi d'atti di mutazione per essere trascritti	» 25	Tariffa approvata col decreto 21 settembre 1810 del Governo francese, mantenuta in vigore in quei luoghi che sono sotto la giurisdizione dell'ufficio d'ipoteche di Lucca.
2. Per ogni ruolo di scritturato degli atti di mutazioni immobiliari a trasciversi	1 »	

Impero francese.

L. C.

1. Per la registrazione e la ricognizione dei depositi d'atto di mutazione da trasciversi o delle note da iscriversi	» 25	Decreto del 21 settembre 1810 e ordinanza del 10 ottobre 1841.
2. Per l'iscrizione di qualsiasi diritto d'ipoteca o di privilegio, qualunque sia il numero dei creditori se la formalità viene richiesta con la stessa nota	1 »	
3. Per ciascuna iscrizione fatta d'ufficio dal conservatore in virtù di un atto traslativo di proprietà sottomesso alla trascrizione	1 »	
4. Per ogni dichiarazione sia di cangiamento di domicilio, sia di surroga, sia dell'uno e dell'altro oggetto in forza di uno stesso atto	» 50	
5. Per ogni radiazione d'iscrizione	1 »	
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esisterne alcuna	1 »	
7. Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione, per ruolo di scritturazione del conservatore, contenente 25 linee per pagina e 18 sillabe per linea	1 »	

- | | | |
|---|---|----|
| 8. Per ogni certificato di non trascrizione d'atto di mutazione | 1 | » |
| 9. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti negli ufzi delle ipoteche, per ruolo di scritturazione del conservatore, di 25 linee per pagina e di diciotto sillabe per linea | 1 | » |
| 10. Per ogni duplicato di quietanza | » | 25 |
| 11. Per la trascrizione di ciascun processo verbale di pignoramento immobiliare e di ciascuna notificazione di questo processo verbale al pignorato, per ruolo di scritturazione del conservatore contenente 25 linee alla pagina e 18 sillabe alla linea | 1 | » |
| 12. Per l'atto che prova il rifiuto del conservatore di trascrivere nel caso di precedente pignoramento | 1 | » |
| 13. Per la menzione delle due notificazioni al pignorato ed ai creditori | 1 | » |
| 14. Per la radiazione del pignoramento immobiliare | 1 | » |
| 15. Per la menzione della sentenza d'aggiudicazione | 1 | » |
| 16. Per la menzione della sentenza di conversione | 1 | » |

Decreto del 21 settembre
1810 e ordinanza del 10
ottobre 1841.

N. 98
Sessione - 1865-66

Camera dei Deputati

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
(Sciucchi)
nella tornata del 19. febbrajo
1866

Approvazione di una tariffa
unica degli emolumenti dei
conservatori delle ipoteche,
e disposizioni sulle tasse
ipotecarie e sulla nullatenenza
dei detti conservatori nell'
interesse del pubblico.

165
L'attuazione al primo Gennaio del pres-
simo anno 1866 del nuovo ordinamento
fu molto avventurosamente messa in
esecuzione delle disposizioni attualmente contenute
nella Diverse Province del Regno in materia
di fidejussioni e di ipoteche.

Ma l'esperienza avvenuta in questa parte ha fatto
vedere che, dovendo necessariamente tras-
ferirsi le disposizioni dei sistemi amministrati-
vativi che hanno dovuto fino ad ora essere
messi negli uffici ipotecari, erano avvanzi-
atissimi ragioni di sistemare la maggior
parte delle disposizioni contenute nel Decreto
Reale del 24 Agosto 1862 e nel Decreto
Reale del 21 Aprile 1864, e nel Decreto
Reale del 10 Aprile 1864, e quindi, nella determinazione
della retribuzione dei conservatori delle ipoteche,
nell'annunziare agli emolumenti ed alle
spese, parte del servizio d'attesa alla
molteplicità e varietà dell'ufficio con
cui allora si applicavano le norme
degli uffici ipotecari, dalla trascrizione delle
leggi anteriori non stabilite mai espressamente
inamovibile nella Diverse Province, e
non in modo uniforme al fine di
di retribuzione che non erano corrisposte
alcuna di questi uffici.

Da ciò la necessità di stabilire per legge
una tariffa uniforme in modo uniforme, e
conformemente con le disposizioni del Codice,
gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche,
e quindi nell'interesse della importantissima
parte del servizio dell'Amministrazione.

conferire alle spese ed alla sua responsabilità
da cui sono gravati.

Il progetto si basa che insieme a quello
della Cassa del Monte di Roma si presentava
provvedo completamente a questa urgente
necessità.

Il principio della retribuzione mista, per
mezzo cioè di una partecipazione propor-
zionale sugli incassi fatti per conto dell'ente
e dell'azione di speciali emolumenti a
carico della parte; e quelle altre dell'opera
fatta a carico dei Conservatori per i servizi
dei loro uffici e dei collaboratori ed amminis-
trativi costituiscono la base su cui riposa il tutto
proposto.

Tali principi stabiliti già dall'Amministrazione
Romana, in Lombardia e sistemi in vigore
nella massima parte delle Province del
Regno, hanno quelle di Lombardia, delle
Romagne e del Piemonte, ora in via d'attuazione
delle ipoteche erano attribuiti a stipendi fissi
con il carico nel Comune della nomina - ed
pagamento degli accessori numerosi col-
laboratori subalterni.

Non potrebbe ora qui luogo di discutere sulla
opportunità e merito. Tutti gli dei dei tempi, ma
che la precedente forma del servizio non ha certam-
ente bisogno di dimostrazione. L'intera ell'uo-
po accennare che il sistema della retribuzione a
stipendio fisso oltre a portare ad una spesa as-
sai più grave per l'ente, e ad un accrescimen-
to considerevole del numero dei impiegati
governativi che bisognerebbe necessariamente
mente stabilire negli uffici di lavoro non
assumasi in minima guisa il regolare spedi-
to e pagamento degli uffici, ma di ufficio.

Summe 2

per mille modi a ritardarlo, l'ordine di
Conservatori della ipoteca, che pare il
responsabile dell'acclusione della base
chiesta alle parti, quella piena di inidoneità
di azione che pare poter limitarsi ai
più subalterni.

Di questa verità ha dovuto farsi a
convincerli il Governo per la durata e la
sua, tanto che, per mantenersi per
lotta necessità dello stesso, il sistema dell'uti
lizzazioni a stipendio, fuo di lavoro in
il pagamento dei subalterni impiegati
fatti uffici ipotecari con qual sistema
avrebbe potuto immediatamente essere
stabilito con il detto D. Agente M. B. di
sistema forse gradualmente si vanno a
siti, e fornisce con fastidiosi dispendi
alla trasformazione che opera il detto
D. Agente M. B. di

Esso è una causa assoluta, e
sarebbe sommamente, l'incerto l'altro
si, credendo a trattare parti in base
divisioni di ciascun articolo e di fronte
silenzi brevemente, che il più a ragione
La Giurisdizione pura e semplice dell'ipoteca
su della tassazione, il secondo con la
rispetto alle Amministrazioni dello Stato che
prettamente giustificata di del

Merionale più importante in molte parti
nella rettificazione dei Conservatori dell'ipoteca,
accordando loro una parte di azione di fronte
della tassa ipotecaria, ed il terzo la richiesta
espressa. Nel sistema che si intende di adottare
quanto alla rettificazione e della pura e semplice
Molteni.

Spiega la misura e la graduazione delle
partecipazioni in base a...

è stata fatta in via di abolizione in un
Caso. Nella ipotesi mantenuta, gli atti
con il Decreto del 23 Agosto 1862, non sono
nelle assolutezze, per l'ordine al Governo della
la facoltà di approvare una qualche modifica-
zione nel contratto, con l'intento di una im-
missione, all'atto, che corrisponde per qualche
di cui si parla nell'atto, e che si trova
sull'ipoteca in ciascun ufficio, se in via
e la convenienza, e la opportunità.

La riduzione della tassa, per la trascrizione degli
atti e contratti da lire tre a lire due, 1874, fu
motivata da importanti considerazioni, le
quali si riferiscono in parte alla immunità
legislativa introdotte, in parte hanno relazione
con il sistema della tassa.

Ed in fatti, mentre si è detto che, con l'abolizione
della tassa della trascrizione, si tagliò offe-
ndere del 1862, ed il numero sarà maggiore
degli atti, per i quali è prescritta un'istruttoria,
con l'aggiunta dell'abolizione del 2° articolo,
un numero non abbastanza, si è detto, qualche
che non mantenga la intiera tassa, stabilita
dalla legge del 3 maggio 1862, e si è detto, per
per gli atti di trascrizione importante che
non possono ora essere sottoposti a quella forma-
lità.

C'è molto da ritenere che l'amministrazione
de Finanze ha guardato con interesse
facilitare l'adempimento in tutti i casi
della trascrizione, e così la registrazione ed
deposito degli atti negli uffici ipotecari,
perché per tal modo si eviti un disordine,
e si allontanavi il pericolo dell'abbandono
degli atti alla base di fatto, e si eviti
per la libertà riservata al credito della

Gatta

L

800
L'azione delle esattorazioni è di natura
essenziale delle cose, più costante ed è
L'el sistema finalmente è detto il
pote di fare, cioè come base in fine la
caso delle parti ed in corrispondenza del
servizio richiesto, una provisa dell'art. 11
Poi l'incaricati, discorre e non sono, si è
contemplare e consigliare le disposizioni
della legge e della tariffa, per modo che
sulla parola e possibilmente distribuire la
admirare.

Il quale non si è ridotto di ricevere lo stesso
rispetto a talune esenzioni, soggetti a base
finalmente alle esenzioni ipotecarie
sitone, principalmente che la legge, 18
esenzioni e sulle esenzioni, 18
in. In che non è della esenzione, di natura
si sarebbe sotto la tariffa, sulla base
e in caso di luogo che il nuovo ed
di molte prolungate il tempo
sono con la Circolazione, esenzioni
simboliche anche le esenzioni che
più convenientemente esenzioni
caso, e convenientemente di non più
non l'aggiungere alla tariffa via imposta
quelle formalità il termine esenzioni
posto in favore dei lavoratori.

Le disposizioni dell'art. 11, 18, 19, 20
restano pure all'art. 11, 18, 19, 20
base le esenzioni, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

L'articolo 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni a debiti
attesti sono fatte a richiesta delle Amministrazioni
civili medesime, o per a richiesta dell'Ufficio
delle ipoteche & corrispondenti all'incasso delle
somme dovute a carico dei debitori.

Avute disposizioni che impongono l'iscrizione
del successore Art. 11 della legge, e che mantene-
do in corrispondenza colla Art. 2^a del progetto
la creazione della tassa degli emblemmi allora
dovranno sopportarsi dall'erede dello Stato, per
la legge in forza della corrispondenza con le dispo-
sizioni del Codice, e determinando esattamente
gli effetti del privilegio, e che debba senza
alcuna ragione. Come per l'atto, siccome ora non
non è colui che non ha una somma fissa da
parteciparvi.

Ed invece la legge dell'iscrizione dograro-
per la ragione comune si accende a carico del debitore
invece, perché la spesa medesima, quando è credi-
tore in' Amministrazione dello Stato dovranno
essere minorate della tassa ipotecaria.

È stato soltanto mant'ente senza veruna
distinzione la creazione sulle iscrizioni private
Ad assicurare la creazione della multa sopra di
giustizia.

Quelle iscrizioni sono assai numerose e per
somme nella massima parte dei casi limitatissime.
È indubitabile l'incasso della somma, siccome l'ato-
dovuto, e sarebbe una semplificazione di un accu-
samente considerabile di lavoro e di affari e ne
sarebbe tenuto conto anche della spesa e di quelle
della iscrizione, senza che si potesse sperarsi in com-
penso equivalente all'opera impiegata per tener
in evidenza per molti anni le minime somme
su dovute.

L'articolo 1^o prevede a una e un'altra da

Valenza

delle disposizioni del Codice e delle leggi di abolizione delle leggi speciali, promulgati nelle diverse provincie, in materia di ipoteche.

Queste leggi dispongono circa la durata della responsabilità ^{incourata} di fronte alle parti relative all'atto che viene in qualunque modo sottoposto all'esercizio dell'Amministrazione e la durata del più corrispondente all'intervallo di tempo necessario per i differenti sistemi di terreni destinati per la provvisione delle iscrizioni.

Il nuovo codice non contiene alcuna disposizione stabiliva nell'Art. 8. del Tit. 1.º che l'iscrizione incurra l'ipoteca per trenta anni dalla sua data.

In questa condizione di cose rimarrebbe inerte, ove non fosse provveduto in aggiunta di modificazione legislativa, il termine della durata della responsabilità col consenso sia abbia cessato dall'ufficio, e qualora per i termini di questo termine dovesse essere dalla data dell'iscrizione, il giorno, si dovrebbe chi volesse assumere una ipoteca impostare una così crassa responsabilità e mantenere il vincolo dei beni soggetti accudire per trenta anni dopo la morte e la cessazione dall'ufficio del funzionario.

Limitando a dieci anni la durata di questo vincolo si provvede in casi creati da riferimento alla tutela dei diritti esecutivi dei terzi interessati sulla medesima cosa della provvisione. Questo termine era d'altro tempo stabilito una volta legge Reale ed alcune delle leggi e dei regolamenti che hanno avuto corso nella Provincia del Piemonte.

Art. 1.º del Reg. 9.º del 1862.

Il progetto non hanno bisogno di speciali dichiarazioni. Si dispongono per il momento delle speciali disposizioni di legge in materia di che basta il R. Decreto del 20. novembre 1869 relativo alle disposizioni transitorie per l'attuazione del R. D. n. 1016, e per l'abrogazione e l'abolizione del R. D. n. 1016 del 2. Maggio 1862, di altre disposizioni che fanno contrasto al progetto sottoposto al vostro esame.

Quando alla tariffa, ritenute il vostro numero di principi di cui ha sia detto e ritenuto insieme, rispetto all'atto sopra l'uso di reddito qui partitamente i motivi di cui si ricavano dalla disposizione, e della via in cui si vogliono iimenti attribuiti ai conservatori.

Non basterà di accertarsi che siano i redditi di accendi e deliziosi stori e del confronto e della valutazione di quest'atto di disposizioni del nuovo codice, di tutte le tariffe della specie vigenti non solo nelle varie Province del Regno, quanto nell'Impero Austriaco.

L'unito progetto servirà meglio a dimostrare la verità di queste mie dichiarazioni.

Chiedo da ora come ogni studio sia stato fatto nel limitare quanto di sovrappiù stori ragionevolmente presentarsi nell'attualità con le speciali considerazioni, e nel ridurre le riduzioni a una misura al fine possibile di dire, ma che per loro corrispondenti all'importanza del servizio richiesto, alle gravissime spese che sono poste a carico ai conservatori, e alla responsabilità che loro è imputata.

Per la stessa tariffa speciale e la delle parti di cui, che si possono dire i sistemi aver dimostrato più facilmente esposte a dubbie interpretazioni, sono intesa la to

gli interessi avventurosi, le p. e. l'aver
 una parte serviziosa e onesta e la condotta
 che potesse per avventura essersi data. Le
 scritture sul liquidare e mollementi che si
 ad esclusivo loro vantaggio, saranno da 11. 11.
 a tenere quelle dispartite conosciute di fatto.
 fatte evidentemente all'incirca sopra i capi
 due non solo gli emolumenti che per
 sarebbero giustamente dovuti, si si per
 anche le tasse ipotensie e quelle di fatto.

Di Vostra L

In quanto intendo che la sua ora la
 mente servirà a far scomparire ogni
 se di aggravi che la divinità delle leggi
 regolarmente ha dovuto in questa parte di
 tenere nelle varie Provincie del Regno, sarà
 ancora a rendere generalmente minore l'incirca
 dei ricorrevoli agli uffici ipotensie per le
 operazioni che nel loro interesse delle o
 equite.

Ho quindi piena fiducia che voi si
 penetrati della importanza e dell'importanza
 di prendere serio e equo provvedimento a
 cessità non è dell'impresione della
 risse civili, vorrete accordare la vostra
 versione al progetto di legge di cui ho scritto
 l'opuscolo di Bullenore.

Progetto di legge

con cui sono stabiliti gli emolumenti de-
vuti ai conservatori delle ipoteche, e si fanno
alle disposizioni relative alle tasse ipotecarie,
ed alla materia dei detti conservatori nella
sintassi del pubblico

Articolo 1°

È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti
che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati
a riscuotere per le formalità e le operazioni richieste
ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice
civile.

Articolo 2°

Per tutti emolumenti e dovuti per le formalità
e le operazioni e le spedizioni richieste dalle ammi-
nistrazioni dello Stato sull'esclusivo loro interesse,
e quando la spesa dell'emolumento debba soppor-
tarsi dall'erario dello Stato.

Articolo 3°

Mediante la percezione degli emolumenti
stabiliti dall'annessa tariffa ed dell'aggio o
partecipazione sulle riscuote delle tasse erariali
che sarà determinata con Decreto reale, i Conser-
vatori delle ipoteche dovranno provvedere in
proprio alla spesa dei conservatori ed amministratori
ed a quelle tutte che occorrono per i locali,
per i mobili, e per il regolare servizio dei loro
uffici.

Articolo 4°

È rivisto e si fa che la tassa fissa di lire tre
stabilita dall'art. 24 della legge 6 Maggio 1863,
D. S. G. 5 per la trascrizione negli atti e contratti,
quando un atto o una sentenza contiene
più contratti e più disposizioni, che riguardano
persone diverse non averli di lire tre.

Contenuto



essendo peranco prima tanto tempo che da
die, avanti sono le persone che hanno o in
separato e distinto

Articolo 2°

L'ordine di antichità della ipoteca e di
suoventi diritti ai conservatori per via della
malità, e spediscono i titoli e
della ipoteca insieme al richiedente.

Al pagamento però della tassa e di
indizii sono col richiedente tenuto in
ciò nel suo interesse. In fatto la
di iscrizioni ipotecarie, anche la persona che
di debitori iscritti.

Articolo 3°

Le disposizioni dell'Art. 15 della legge
1862 N. 93 sono applicabili anche alle
adempimenti dovuti sulla
di spedizioni richieste nell'interesse
distretti e di Stato, quando, secondo la
comune in forza di speciali concordi
sentenze, le relative spese debbano essere da
sopportate.

Sono però esenti dall'incanto da tassa
suo coinvolgimento le iscrizioni di
nella sezione della scuola di giustizia per

Articolo 4°

La materia che i conservatori delle
che sono tenuti di portare nell'interesse
pubblico, a termini dell'Art. 14 della
non potrà essere vincolata se non
dieci anni computabili dal giorno in
conservato avrà cessato dalle sue
che in tali funzioni egli non abbia
responsabilità di

La tassa e le spese del servizio sono
determinati in

Articolo 8.

La disposizione dell'Art. 10 del Real Decreto
del novembre 1849. S. M. L. non sarà estesa anche
agli emendamenti che saranno dovuti al momento
per le nuove decisioni in esse materie indicate.

Articolo 9.

Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della citata legge del maggio 1849 e ogni altra disposizione, tanto di detta legge che di altre anche riguardanti speciali materie, quando sia contraria alla presente ed alla annessa tariffa.

La annotazione riguarda tutti i cartoni
 spettanti, le persone non aventi interesse
 comune e solidale e il reddito. Persone
 ne diria per effetto dell'annotazione. Per
 più persone che non abbiano perimenti
 intesa comune e solidale, saranno di più
 tanti speciali escludimenti di Art. quanto
 sono le persone della stessa parte che hanno
 interesse separato e distinto.

- 6- Per ogni carta e stato presentati per
 una annotazione, qualunque, e quali per
 essere incompleti e irregolari non possono
 dar luogo alla formalità richiesta.
 Per ciascuna carta e titolo " 45
 quando esse presentate determinate
 una sola carta o un solo titolo " 50
- 7- Per la copia collata delle iscrizioni, rimo-
 vazioni e trascrizioni, cioè della nota iscritta
 e trascritta, compreso le relative loro annotazio-
 ni, per la prima fasciata iscritta " 60
 per ciascuna delle successive fasciate " 50
- 8- Per ogni stato generale di tutte le iscrizioni,
 rinnovazioni, trascrizioni e cancellazioni
 una sola persona " "
 Per ogni articolo di iscrizioni, rimo-
 vazioni, trascrizioni, compreso le rispettive
 annotazioni. " " 50
 e per ciascuna fasciata iscritta " " 50
- 9- Per ogni certificato negativo di iscrizione,
 rinnovazione o trascrizione concernente una
 sola persona " 1 "
 Per i certificati concernenti più persone, anche
 se queste hanno interesse comune e solidale,
 e tanto per ciascuna di esse l'escludimento di
 una tua "

10- Per la copia collazionata di qualunque

documenti depositati in ufficio, e che contengono
d'indagini, rinvenzioni e trascrizioni per

alcuna facciata scritta

11 Per la sua utilità, e per averne un'idea
della sulle indagini, rinvenzioni e trascrizioni
che sia richiesto, alla quale si acci al 11/12 della
presente legge.

12 Per le semplici inferenze delle parti di un
soggetto, e non una sola persona.

Le indole sarà richiesta le inferenze delle
sime, rinvenzioni, trascrizioni e delle relative
annotazioni. Per ciascuna indagine, rinven-
zione e trascrizione inferenziale, senza che si
fanno conto delle relative annotazioni.

13 Per la stessa inferenza di una persona o
della di un'altra.

Per ciascuna persona o cosa di cui si
fa ricerca, e di un'altra.

14 Per le inferenze, indole di ciascuna delle
rinvenzioni, trascrizioni o annotazioni per
ciascuna di esse.

15 Per ogni duplicato di, o di una
delle copie pagate.

9 61.

Tabella degli emolumenti autorizzati ^{dal} ~~dal~~ ^{regio} ~~regio~~ ^{decreti} speciali sul regime

~~ipotecario vigenti nelle varie provincie del Regno che si riscontrano~~
~~nelle carte di trascrizione del 1862 per proprio conto~~
 prima della pubblicazione della legge 6 Maggio 1862 ~~dei conservatori~~
 e che sono tuttora in vigore ~~nei~~ ^{nei} ~~Regni~~ ^{Regni} ~~francesi~~.

Antiche provincie

1. Per ogni iscrizione di credito qualunque sia il numero dei creditori e debitori compresa la ricevuta L. " 75.
2. Per l'annotazione della giustificazione posteriore all'iscrizione di un atto compreso il certificato " 50
3. Per la variazione di domiciliati compreso il certificato " 50
4. Per la cancellatura di un ipoteca " 75
5. Per la riduzione " 75
6. Per la consegna e trascrizione dei titoli di un'azione compreso il certificato L. 50
7. Per la registrazione di un'ordinanza di vendita forzata (oltre cinque centesimi per ogni articolo dei beni da subastarsi compreso il certificato) " 75
8. Per ogni duplicata del certificato di iscrizione " 25
9. Per la copia di caduna iscrizione " 50
10. Per il certificato della cancellatura " 50
11. Per quello della riduzione " 50
12. Per caduna certificato negativo isolato L. "
13. Per la copia di un atto od ordinanza esistente negli archivi della ipoteca, per caduna mezza foglio di due pagine contenente 24 linee e caduna di queste 18 sillabe " 50
14. Per la semplice visione dei pezzi iscritti sopra un particolare o di altre notizie esistenti in detti archivi per caduna particolare " 50
15. Annotazione in margine delle iscrizioni delle sessioni dei crediti ipotecari " 75.

D. D. 16 luglio 1877

Ordinanza Camerale 17. luglio 1878

Toscana

Firenze, 25 Aprile 1836

1. Per ogni iscrizione qualunque sia il numero degli iscritti e di quelli contro dei quali l'iscrizione viene domandata - 50 " 70
2. Per ogni rinnovazione qualunque sia il numero degli iscritti che la rinnovano e di quelli a cui si rinnovata - 50 " 70
3. Per ciascuna dichiarazione tanto di ranguamento di domicilio, quanto di surroga di creditore allorchè l'una e l'altra, sia anche cumulativamente richiesta in forza del medesimo atto - 50 " 70
4. Per ogni radiazione, riduzione o restrizione, cada essa sulla quantità del credito iscritto, sopra i beni ipotecati, oppure sopra le persone contro le quali la iscrizione trovassi accesa, e su qualunque parte della iscrizione medesima, qualora sia domandata col medesimo atto - 50 " 70
5. Per i certificati affermativi, per ogni iscrizione compresa nel relativo certificato che non oltrepassi una carta o ruolo - 50 " 70
Se eccede, per ogni altro ruolo - 40 " 56
6. Per ogni certificato negativo tanto se porti esso una negativa assoluta per mancanza di iscrizioni, quanto relativa per essere rimasta perente o definitivamente radiata la iscrizione che già trovavansi accesa - 50 " 70
7. Per copia esatta di documenti ed altri atti depositati ed esistenti negli uffici di conservazione d'ipoteche per ogni carta a tariffa notariale - 40 " 56
8. Per il visto a richiesta della parte, di registri di formalità e di relativi conti annessi al repertorio, per ogni registro o repertorio che vuole esaminarsi - 20 " 78
9. Se il nome della persona contro la quale vuole verificarsi se esistano iscrizioni, non si trova sulla tavola alfabetica e non sia perciò luogo a visione sui registri e sui repertori si esigerà per ogni tavola alfabetica percorsa - 10 " 14

Carte approvate
con autorizzazione
28 giugno 1836.

Regno Lombardo

Regio. 249 del 6/11

- 10 Per ogni duplicato d'iscrizione " 20 " 78 Notif. 249
- 11 Per ogni carta di scritturato nel rilascio di stati " 40 " 56
ipotecari
- 12 Per ogni trascrizione di vendita in atto 2.52

11/11

Provincie modenesi

(non vi sono emolumenti a pro dei Conservatori)

Regolamento 13
giugno 1852

Provincie Parmensi

- 1 Per ogni iscrizione al registro depositi L. " 25 +
- 2 Per ogni duplicazione di ricevuta per trascrizione o notificazione " 25
- 3 Per ogni dichiarazione di surroga o di cambiamento di domiciliato o di ambedue queste circostanze " 50
- 4 Per ogni ruolo o pagina delle copie di atti o processi trascritti e depositati nell'ufficio d'ipoteca " 80
- 5 Per ogni notificazione, qualunque sia il numero dei crediti e dei debitori, purchè lo siano in solido 1. "
- 6 Per ogni copia di notificazione o attestato affermativo o negativo di seguito o non seguito notificazione o trascrizione 1. "
- 7 Per ogni cancellazione o riduzione di notificazione 1. "
- 8 Per l'atto con cui a termine dell'art. 857 del Codice di Proc. si dà un invito al Conservatore ricupero di trascrivere un processo di pignoramento 1. "
- 9 Per ciascuna trascrizione della nota omnia dell'estratto autentico della sentenza di cui è detto nell'art. 50 del regolamento 19 luglio 1821 1. "
- 10 Per ogni ruolo o pagina degli atti, processi o sentenze o trascrizioni 1.50

Decreto 14 luglio
1821 del Reg. Prov.
Decreto

Romagna (provincie ex pontificie)

Regio. 249 del 6/11

- 1. Per l'esame di annullazione nel registro dei depositi o consegnate, degli atti, note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni " 25
- 2 Per ogni iscrizione ipotecaria qualunque sia il numero

Capo 2. § 78 del
8° titolo 17 dicembre
1834 del Reg. Prov. Pontificie

<u>Regolamento (o provisione ecc. pontificie)</u>		Luglietti del 6 ^{mo}	
	Per i creditori e la formalità di una richiesta da tutti in una stessa nota e in virtù d'uno stesso titolo	20	1. 06
	Se la nota comprende più d'uno solo debitore, per ciascuno degli altri	10	" 53
3	Per ogni iscrizione fatta d'ufficio in seguito delle trascrizioni e per ogni rinnovazione o trasporto decennale	20	1. 06
4	Per ogni carta o ruolo degli atti, figuramenti o sentenze o trascrizioni, cioè:		
	Per la prima carta di 21 linee e ciascuna di 17 sillabe	15	- 80
	Per le altre carte di seguito	10	- 53
5	Per ogni denuncia, rinnovazione o compressa di vincoli di fedecommesso	50	2. 12
6	Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, di subingresso o di trasferimento parziale o totale e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari	20	1. 06
7	Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizioni ipotecarie o di trascrizioni dei figuramenti e delle sentenze di credito giudiziale	20	1. 06
8	Per ogni cancellamento totale o parziale della denuncia di vincoli di fedecommesso	50	2. 12
9	Per ogni certificato d'iscrizione o di trascrizione affermativa o negativa, per ciascuno debitore	20	1. 06
10	Per ogni stato o certificato generale d'iscrizioni o trascrizioni, cioè:		
	per la prima iscrizione o trascrizione	20	1. 06
	per ciascuno delle altre	10	" 53
11	Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizioni o trascrizioni, e di qualunque annotazione fatta sui registri	20	1. 06
12	Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale della denuncia di vincoli di fedecommesso	30	1. 59
13	Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie	5	- 27
14	Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti quando vengono richieste dalle parti :		

Capo 2. § 78
 del Libro 17
 di marzo 1836.
 dell'ora govern.
 Pontificio.

1163

Stomagna / *Provinie ecc. pontificie* / *Regole sui Cui*
 per la prima carta di due pagine compresa di 21 sillabe e 11 sillabi 15 " 80
 per ciascuna delle altre carte 10 " 53

claus. 2. § 55
 del 26. 11. 18
 dicembre 1836
 del re Giovanni
 pontificio.

c) / *liber*

Provinie napoletane e siciliane

1. Per ogni ricognizione di depositi di atti o documenti, qualunque sia il numero degli atti depositati " 25 " 21/2
2. Per la iscrizione di ogni dritto d'ipoteca o privilegio, qualunque sia il numero di creditori, fidejussori solidari quando la formalità e richiesta dalle stesso documenti " 20 " 85
3. Per ogni iscrizione fatta d'ufficio dal conservatore a termini dell'articolo 1996 della legge civile in virtù di un atto traslativo di proprietà di beni immobili sottoposto alla trascrizione " 20 " 85
4. Per ogni dichiarazione sia di incaglio di domicilio, sia di surrogazione, sia dell'uso e dell'altro oggetti in forza di uno stesso atto " 10 " 42 1/2
5. Per ogni radiazione o riduzione d'iscrizione, ed anche per radiazione fatta d'ufficio in virtù delle disposizioni sulla procedura nei giudizi civili " 20 " 85
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esistere alcuna " 20 " 85
7. Per la trascrizione degli atti di movimento di proprietà di beni immobili e di processi verbali di pignoramento, per ogni pagina di due fasciate ed ogni fasciata di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea (il numero delle pagine, delle linee e delle sillabe sarà indicato sulle carte che le parti richiedenti presenteranno al conservatore) " 20 " 85
8. Per ogni certificato di non trascrizione di atto di passaggio " 20 " 85
9. Per copia collazionata degli atti depositati o trasmessi nelle conservazioni delle ipoteche, per ogni pagina di due fasciate, ognuna di venticinque linee e di diciotto sillabe a linea " 15 " 63 1/2

Legge del 21
 giugno
 1819

Provinsie napoletane e Siciliane *Sec. Gen. Sec. Civ.*

10	Per ogni duplicato di quietanza	" 5, " 21/2	Legge del 21 giugno 1819
11	Per gli atti che provano il rifiuto del conservatore di trascrivere nei caso di pignoramento o esecuzione precedute d'immobili	" 20, " 8f	
12	Per radiazione di un atto di pignoramento o di esecuzione d'immobili	" 20, " 8f	
13	Per la trascrizione degli atti di denuncia di pignoramenti e debitori	" 20, " 8f	Sentenza agosto 1829
14	Per la trascrizione della notifica di pignoramenti e creditori	" 20, " 8f	
15	Per la redazione della nota ipotecaria quando lo richiede = una parte	" 30 l. 2f	Istruz. generale n. 56 circ. n. 1851 Anno 26 84 1830. cir. n. 1081.
16	Per la redazione di ruoli in collettiva	" 15 " 63 1/2	
17	Per la lettura (visione) dei titoli depositati presso gli uffici della ipoteca:		Regolamento del 27 dicembre 1816. art. 28.
	a. depositati nell'anno in corso	" 10, " 52 1/2	
	b. negli anni precedenti	" 20 " 8f.	

Provinsie Siciliane

1	Per la registrazione e la riscossione dei depositi d'atti di mutazione per ogni trascritto	Sec. Civ. " 2f	Riforma apper- tata col decreto del settembre 1810 del governo francese emanata in quest'isola che non s'è la generalissima dei uffici di ipoteca di Sicilia
2	Per ogni ruolo di mutazione degli atti di mutazione im- mobiliare a trascritti	" 1. "	

Tabella degli emolumenti che si exigono in Francia dai Conservatori
della ipoteca per conto proprio.

Imposto francese

1. Per la registrazione e la ricognizione dei depositi d'atti di mutazione da trascrivere o delle note da inscrivere . . . 25
2. Per l'iscrizione di qualsiasi diritto d'ipoteca o di privilegio, qualunque sia il numero dei creditori o la formalità ovesi richiesta con la stessa nota 1. "
3. Per ciascuna iscrizione fatta d'ufficio dal Conservatore in virtù di un atto traslativo di proprietà sottomesso alla trascrizione 1. "
4. Per ogni dilucidazione sia di rangamento di domicilio, sia di surroga sia dell'usu e dell'altro oggetti in forza di uno stesso atto " 50
5. Per ogni radiazione d'iscrizione 1. "
6. Per ogni estratto d'iscrizione o certificato di non esistere alcuna 1. "
7. Per la trascrizione di ciascun atto di mutazione, per ruolo di scritturazione del Conservatore, contenente 25 linee per pagina e 18 sillabe per linea 1. "
8. Per ogni certificato di non trascrizione d'atto di mutazione 1. "
9. Per le copie collazionate degli atti depositati o trasmessi negli uffici della ipoteca, per ruolo di scritturazione del conservatore, di 25 linee per pagina e di 18 sillabe per linea 1. "
10. Per ogni duplicato di quietanza " 25
11. Per la trascrizione di ciascun processo verbale di pignoramento immobiliare e di ciascuna notificazione di questo processo verbale al pignorat, per ruolo di scritturazione del Conservatore contenente 25 linee alla pagina e 18 sillabe alla linea 1. "
12. Per l'atto che prova il rifiuto del conservatore di trascrivere ovesi nel caso di pignoramento figurante 1. "
13. Per la unione delle due notificazioni al pignorate ed ai creditori 1. "
14. Per la radiazione del pignoramento immobiliare 1. "

Decreto del
21 Junho 1810
e l'ordinanza
del 10 Agosto 1841



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che i seguenti progetti di legge siano presentati al Parlamento Nazionale, al Ministro delle Finanze, il quale è incaricato di proporre i motivi e sostenere la dipensione:

- I Approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e disposizioni sulle tariffe ipotecarie e sulla mallevadoria dei detti conservatori nell'istituto del publico.
- II Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 180/mil per i concorsi dell'industria italiana all'esposizione internazionale di Parigi nel 1867.
- III Esecuzione di una lotteria di beni immobili concessa alla Duchessa Felicità Beritacqua vedova di Duca Guglielmo Beritacqua.

Vittorio Emanuele II

Dato a Firenze addì 12 febbrajo 1866

M. S. M. S.